



Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

Modifica del 23 novembre 2022

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 135 lettere c e c^{bis} dell'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂,
ordina:

I

Gli allegati 4a e 5 dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
Simonetta Sommaruga

¹ RS 641.711

Allegato 4a
(art. 28 cpv. 1)

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 4a»

(art. 28)

N. 2.1 lett. g

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

g. 2021: 1693 kg.

N. 2.2 lett. d

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nel:

d. 2021: 2094 kg.

Allegato 5
(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO₂)

N. 3 lett. e

3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni grammo di CO₂/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti:

- e. per l'anno di riferimento 2023: 101 franchi.

